



## PROVINCIA DI VERCELLI

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2002 / 2022

### DECRETO DEL PRESIDENTE N. 19 DEL 12/10/2022

**OGGETTO: ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO PER LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DI P.G.V.**

#### IL PRESIDENTE

Premesso che a carico di un dirigente provinciale - risulta aperto un procedimento penale in quanto destinatario di azione penale di cui al procedimento contraddistinto col progressivo RGN 570/2022 a seguito di un esposto presentato;

**Vista** la richiesta pervenuta al protocollo dell'Ente ( n. 8071 del 25-03-2022 ) con la quale il dirigente stesso ha comunicato il procedimento giurisdizionale a suo carico e contestualmente ha designato l'**avv. Marco MILAN** del foro di Novara quale legale di fiducia e chiesto al datore di lavoro pubblico l'attivazione di un servizio di tutela legale a spese dell'Amministrazione nei modi e nelle forme previste dal Contratto Collettivo funzioni Locali, in ragione del capo di imputazione inerente fatti commessi nell'espletamento del servizio ed attività connesse con la funzione rivestita;

Acquisito con nota prot. N°25009 del 12.10.2022 il preventivo dell'avv. Milan Marco con studio in Borgomanero ( NO) trasmesso a mezzo del dirigente, suo assistito, stimato sulla base di un valore medio dei parametri forensi ed ammontante ad € 10.067,93 per tutte le fasi del giudizio penale comprensivo di € 7.935,00 per onorario, € 317,40 CPA 4% e € 1.815,53 iva 22%;

**Richiamata** la disciplina dell'art. art 82 CCNL del comparto dei Dirigenti Funzioni locali sezione Dirigenti: *"1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei copia informatica per consultazione consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente. 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso,*

*vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o l'Ente procedono al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del D. Lgs. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.”.*

**Considerato** che il diritto dei dipendenti pubblici ad essere tenuti indenni dall'amministrazione di appartenenza dal costo delle spese legali sostenute nell'ambito di un giudizio di responsabilità civile o penale per fatti commessi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito, trova, per i dirigenti degli enti locali, la sua fonte di disciplina oltre che nel summenzionato CCNL anche nei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e contabile e che i presupposti e le condizioni che legittimano il riconoscimento del beneficio del patrocinio legale, ai fini dell'applicazione della predetta disciplina contrattuale, qualora ( nota ARAN All/97 Orientamenti Applicativi ):

1. l'ente sia stato puntualmente e tempestivamente informato dal dirigente interessato sui contenuti del contenzioso;
2. l'ente abbia ritenuto, sempre preventivamente, che non sussista conflitto di interessi;
3. l'ente abbia deciso di assumere ogni onere della difesa “sin dalla apertura del procedimento”;
4. il legale per la difesa del dipendente sia stato individuato con il gradimento anche dell'ente (non importa se lo propone il dipendente; l'essenziale, per la corretta applicazione del CCNL, è che vi sia il gradimento dell'ente).

**Verificato** che :

- il capo di imputazione è inerente fatti commessi nell'espletamento del servizio ed attività connesse con la funzione rivestita, fatti a conoscenza dell'Amministrazione, ;
- l'Ente è stato puntualmente e tempestivamente informato dal dirigente interessato sui contenuti del contenzioso;
- l'Ente ha ritenuto e ritiene che non sussista conflitto di interessi in quanto reputa – intuitivamente - che il dipendente non abbia responsabilità sui fatti rilevanti e che quindi il giudizio dovrebbe concludersi - in base ad una valutazione prognostica - con rigetto dell'azione di responsabilità;
- in ogni caso - con la nuova formulazione dell'art. 323 del c.p. così come modificato dalla legge n. 234/1997 - al fine dell'individuazione del reato di abuso di ufficio,

non è sufficiente che il dipendente abbia adottato un atto illecito, cioè viziato per violazione di legge o regolamento, essendo invece richiesto il dolo intenzionale, inteso come rappresentazione e volizione dell'evento di danno (altrui) o di vantaggio patrimoniale (proprio o altrui), quale conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente ed obiettivo primario da costui perseguito (cfr. Cass. pen. Sez. VI, n. 708 del 15.1.2004).

**Dato atto** che la Provincia si riserva - in ogni caso - di ripetere le spese legali in oggetto, nei confronti del dirigente qualora sopravvenga una condanna esecutiva a norma delle disposizioni di legge vigenti nonché quelle sopra richiamate e contenute nel CCNL;

**Dato inoltre atto** che il Responsabile dell'Ufficio Avvocatura, Avv. Antonio Rosci, ha dichiarato di non poter assumere in proprio l'incarico difensivo ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, attesta la sua completa mancanza di esperienza in materia di diritto penale e procedura penale, rendendosi pertanto opportuno e necessario rivolgersi ad un professionista del libero foro;

**Vista :**

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare quanto disposto dall'art.55, sexies titolato "Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare";
- gli art. 48 e 49 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

## D E C R E T A

1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;

2. di accogliere, per le motivazioni in premessa, la richiesta del dirigente di cui alle istanze prot. n. 8071 del 25-03-2022, relativa al patrocinio legale a spese del datore di lavoro pubblico in sede di denuncia penale ( RGNr 570/2022 ) in ragione dei fatti connessi all'espletamento del servizio ed e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

3. di esprimere il gradimento per l'avv. **Marco MILAN** del foro di Novara;

4. di procedere, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, al rimborso delle spese legali e di consulenza sostenute dal Dirigente e debitamente rendicontate attraverso quietanze di pagamento;

5. di demandare al Responsabile Ufficio Legale tutti gli adempimenti conseguenti;

6. di riservarsi di ripetere le spese legali in oggetto, nei confronti del lavoratore qualora sopravvenga una condanna esecutiva a norma delle disposizioni di legge sopra richiamate e contenute nel CCNL;

IL PRESIDENTE  
GILARDINO DAVIDE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROVINCIA DI VERCELLI**

\*\*\*\*\*

**DECRETO DEL PRESIDENTE**

Proposta N. 2002 / 2022

OGGETTO: ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO PER LA NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA DI P.G.V.

*VISTO:*  
*IL DIRIGENTE*  
*ROSCI ANTONIO*  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Vercelli li, 12/10/2022